

# **Novartis Farma S.p.A. – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

## **Parte Generale**

Ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2025

## Sommario

Definizioni e abbreviazioni .....	4
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .....	6
I principi generali .....	6
Il catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del decreto .....	6
Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto .....	15
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto .....	16
La nomina del difensore dell'Ente .....	17
Novartis .....	18
Il Gruppo e la Società .....	18
La Corporate Governance di Novartis Farma S.p.A. ....	18
Gli elementi costitutivi del Sistema di Controllo Interno di Novartis Farma S.p.A. ....	19
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Novartis .....	22
Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello Organizzativo di Novartis Farma S.p.A. ....	22
I "Destinatari" del Modello Organizzativo di Novartis .....	22
La costruzione del Modello .....	22
La struttura del Modello Organizzativo di Novartis Farma S.p.A. ....	23
I reati rilevanti per Novartis Farma S.p.A. ....	24
L'Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A. ....	25
I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A. ....	25
Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza .....	25
I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A. ....	26
L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A. ....	27
Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A. ....	28
Whistleblowing – i canali di segnalazione interna – art. 6, comma 2-bis D.lgs. 231/2001 .....	30
SpeakUp .....	30
Formazione e informazione .....	32
Disposizioni generali .....	32
Comunicazione iniziale .....	32
Formazione del personale .....	32
Informativa ai "Terzi Destinatari" .....	33
Il Sistema Sanzionatorio .....	34
Principi generali .....	34
Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti .....	34
Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti .....	36

Le sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.....	36
Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari” .....	37

## Definizioni e abbreviazioni

**Attività sensibili:** le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

**CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale di Novartis Farma S.p.A., ovvero il CCNL chimico farmaceutico.

**Codice Deontologico Farmindustria:** insieme dei principi definiti da Farmindustria e applicati alle interazioni promozionali e non promozionali tra aziende farmaceutiche, operatori sanitari, organizzazioni sanitarie e altri stakeholder del settore farmaceutico (ad es. pazienti, associazioni di pazienti, caregivers, e ulteriori figure non rientranti tra i medici e farmacisti aventi un ruolo nel ciclo di vita del farmaco).

**Codice Etico:** il Codice Etico adottato da Novartis Farma S.p.A.

**Consiglio di Amministrazione (anche CdA o Organo Dirigente):** il Consiglio di Amministrazione di Novartis Farma S.p.A.

**Collaboratori e/o Consulenti:** i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

**Decreto o D.lgs. 231/2001:** il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

**Destinatari:** i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

**Dipendenti:** le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

**Fornitori o Terze Parti:** coloro che forniscono beni o servizi in favore di Novartis Farma S.p.A..

**GxP:** abbreviazione generale della regolamentazione di origine europea relativa alle c.d. “buone pratiche” in cui la “x” può assumere un elemento diverso a seconda del processo/attività. (GDP rappresentano le buone prassi di distribuzione, GVP le buone prassi di farmacovigilanza, GMP le buone prassi di manifattura, etc.).

**Gruppo:** rappresenta il Gruppo Novartis.

**Headquarter o Capogruppo:** Capogruppo Novartis Pharma AG.

**Handbook:** manuali concepiti dal Gruppo (e localizzati per *country*) per fornire linee guida chiare e strutturate ai propri collaboratori nello svolgimento delle attività di *business*.

**HCO:** *Healthcare Organization* o organizzazione sanitaria (Ospedale, IRCCS, Casa di cura, ecc.), ogni persona giuridica che sia un’Associazione o un’Organizzazione medica, scientifica, sanitaria o di ricerca (indipendentemente dalla sua forma legale) così come Ospedali, Cliniche, Fondazioni, Università, Scuole di formazione e specializzazione (eccetto le Associazioni dei pazienti) che abbiano la sede legale o la sede primaria di attività in Europa, oppure attraverso le quali un medico presti i propri servizi.

**HCP:** *Healthcare Professional* o Operatore Sanitario, ogni persona fisica che eserciti la propria attività nel settore medico, odontoiatrico, della farmacia pubblica, privata o ospedaliera, gli infermieri, i Direttori Generali e Sanitari delle ASL/AO, il personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e private ed ogni altro soggetto che nell'ambito della propria attività professionale possa prescrivere, dispensare, acquistare o somministrare una specialità medicinale e che svolga la sua attività prevalente in Europa. Sono esclusi invece i distributori intermedi di farmaci.

**Incaricato di un pubblico servizio:** colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

**LIG-F:** Documento di riferimento per la certificazione delle procedure e relative attività di informazione scientifica nonché interazioni promozionali. Rappresenta le linee guida di certificazione utilizzate sia nel corso degli audit interni che in quelli di certificazione al fine di verificare la conformità ai requisiti previsti dal Codice Deontologico Farmaindustria.

**Linee Guida 231 Confindustria e Farmaindustria:** documento-guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto, nonché linee guida fornite da Farmaindustria per lo specifico settore farmaceutico.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche Modello):** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

**Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV):** l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello, nonché di segnalarne le esigenze di aggiornamento al Consiglio di Amministrazione.

**Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

**Pubblico ufficiale:** colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.).

**Reati:** sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

**Società (o “Novartis” o “Ente”):** Novartis Farma S.p.A. con sede legale in Viale Luigi Sturzo, 43 – 20125 Milano (MI).

**Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

**Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

**Whistleblower:** soggetto che effettua segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o a violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui è venuto a conoscenza in ragione delle proprie funzioni.

## **Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

### **I principi generali**

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

### **Il catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del decreto**

La responsabilità dell’Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del fondo agricolo europeo (art. 2, L. 21/12/1986, n. 898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);

#### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)**

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

#### **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5], c.p.p.).

**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

**Reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.);



- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023).

**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqüies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqüies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. N. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

**Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

**Reati di abuso di mercato**

Reati (art. 25-*sexies* del Decreto):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 58/1998 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-*quinquies* TUF):

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, Regolamento UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Regolamento UE n. 596/2014).

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (D.lgs. 184/2021).

#### **Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* legge n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n.633/1941).

#### **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

#### **Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)**

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 260-*bis*);
- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

**Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).

**Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)**

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 40/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

#### **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)<sup>1</sup>;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)<sup>2</sup>;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74/2000)<sup>3</sup>;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000).

**Delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)**, previsti dal titolo VII “Violazioni doganali” del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);

---

<sup>1</sup> Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del D.lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”), come successivamente modificato dal D. Lgs. 156/2022, può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di Euro.

<sup>2</sup> Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D.lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”), come successivamente modificato dal D. Lgs. 156/2022, può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di Euro.

<sup>3</sup> Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-*quater* del D.lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”), come successivamente modificato dal D. Lgs. 156/2022, può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di Euro.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-*bis* D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

#### **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)**

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

#### **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices)**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

#### **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L. n. 9/2013)**

- Impiego, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

#### **Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)**

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare anche la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

#### **Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)**

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

#### **Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto**

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote".

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o



attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

### **Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto**

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile



dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto, dunque, prevede che un ente non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato ed efficacemente attuato **Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

#### **La nomina del difensore dell'Ente**

In caso di procedimento ex D.lgs. 231/2001 a carico della Società, il legale rappresentante provvede alla nomina del difensore dell'Ente.

Nel caso in cui il soggetto indagato sia il legale rappresentante, la nomina del difensore dell'ente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora non sia possibile procedere tramite il Consiglio di Amministrazione, tale nomina è delegata a un procuratore appositamente designato, individuato tra soggetti privi di conflitti di interesse, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente Modello Organizzativo.

In tal caso, dovrà essere data informativa in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Della nomina è fornita informativa all'Organismo di Vigilanza.

## Novartis

### Il Gruppo e la Società

Novartis nasce nel 1996 dall'unione di Ciba-Geigy e Sandoz e si propone, sin dall'inizio come uno dei *leader* mondiali nel settore delle *life sciences*.

Dal 1996 ad oggi Novartis è diventata uno dei maggiori gruppi multinazionali in ambito *life science* avendo quale *mission* re-immaginare la medicina per migliorare e prolungare la vita delle persone basandosi sulla tecnologia dell'innovazione scientifica per affrontare le maggiori sfide della società in ambito sanitario e scoprendo e sviluppando trattamenti innovativi, identificando nuove modalità per far sì che si raggiungano più persone possibili.

La *vision* di Novartis è, infatti, quella di diventare l'azienda più apprezzata e degna di fiducia al mondo nel settore della salute; per far ciò Novartis coltiva una cultura aziendale in evoluzione che consenta a tutti i collaboratori di essere ispirati, curiosi e *unbossed* e di agire con integrità.

Novartis è pertanto un'*Innovative Medicines Company* che opera nell'area della ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di terapie innovative in aree quali, oncologia, immunologia, cardio-renale-metabolico, neuroscienze.

Con una presenza più che consolidata, Novartis Farma S.p.A. è *leader* del mercato farmaceutico in Italia e, da oltre vent'anni, uno dei maggiori protagonisti dell'innovazione nelle scienze della vita. Con le sue attività, focalizzate nel *business* dei farmaci altamente innovativi, svolge un ruolo di primo piano nelle sue 4 aree terapeutiche: cardio-renale-metabolico, immunologia, neuroscienze, oncologia. È inoltre, pioniera nello sviluppo di piattaforme tecnologiche, come quelle delle terapie avanzate geniche e cellulari, radioligandi e farmaci a base di siRNA.

Novartis Farma S.p.A. è, pertanto, presente in Italia tramite la propria sede commerciale, sita a Milano, un ufficio a Roma e lo stabilimento di Torre Annunziata.

La produzione farmaceutica svolta dalla Società si concentra a Torre Annunziata, dove Novartis Farma S.p.A. è presente con uno dei più importanti poli produttivi del Gruppo a livello mondiale e tra i maggiori insediamenti farmaceutici del Mezzogiorno.

Difatti, l'insediamento Novartis di Torre Annunziata si propone anche come un importante *hub* per l'innovazione, polo di attrazione e punto di riferimento per imprese e *start up* ad alta intensità di ricerca scientifico-tecnologica dell'area.

### La Corporate Governance di Novartis Farma S.p.A.

La Società ha adottato un sistema di amministrazione tradizionale.

Al **Consiglio di Amministrazione** competono tutti i poteri necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia per l'ordinaria, sia per la straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha, nel rispetto dei limiti di legge e statutari, facoltà di delegare attribuzioni al **Presidente** del CdA ovvero ad altro dei propri membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio ha, altresì, il potere di nominare procuratori per singoli negozi o categorie di negozi; eguale potere, ivi incluso quello di sub delega, compete al Presidente del CdA e, ove nominati, al vicepresidente e agli amministratori delegati, entro i limiti dei poteri delegati.

Sia il presidente del Consiglio di Amministrazione che il vicepresidente, che l'amministratore delegato rappresentano legalmente la società verso i terzi ed in giudizio. La rappresentanza sociale spetta inoltre nell'ambito dei poteri conferiti, agli amministratori in carica e ai procuratori della società, con firma abbinata tra due di loro, salvi i particolari atti per i quali sia loro attribuita la firma libera.

Il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile è attribuito al **Collegio Sindacale**.

La **Società di Revisione** è, invece, incaricata della revisione legale dei conti.

### **Gli elementi costitutivi del Sistema di Controllo Interno di Novartis Farma S.p.A.**

Nella costruzione del Modello di Novartis Farma S.p.A., si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- **Statuto:** che contempla diverse previsioni relative al governo della Società volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- **Sistema organizzativo:** composto dalle strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità, rappresentato nell'Organigramma e che costituisce parte integrante del presente Modello;
- **Sistema di deleghe e procure:** composto dall'insieme dei poteri attribuiti, per competenza e ruolo, i diversi procuratori e soggetti delegati identificati dalla Società.
- **Il Codice Etico:** contenente i principi adottati da Novartis nonché le aspettative finalizzate ad assicurare una condotta aziendale etica. Lo stesso, in particolare, gli impegni assunti dalla Società e dal Gruppo nei confronti di Pazienti, Collaboratori, nella gestione del *business*, nei rapporti con *partner* esterni, nell'impatto delle azioni su società e ambiente. Tali principi sono declinati su diverse aree/attività quali, a titolo esemplificativo: a) accesso ai farmaci; b) benessere degli animali; c) anticorruzione; d) antifrode; e) antitrust e concorrenza leale; f) *business continuity* e gestione delle crisi; g) gestione dei conflitti di interesse; h) *compliance* doganale e commerciale; i) dati e tecnologia; j) diversità, equità e inclusione; k) sostenibilità ambientale; l) gestione del rischio relativo alle terze parti; m) condizioni di lavoro eque; n) integrità finanziaria; o) salute e sicurezza; p) diritti umani; q) *insider trading*; r) coinvolgimento dei pazienti; s) sicurezza dei farmaci; t) pratiche professionali; u) rapporti con la Pubblica Amministrazione; v) ricerca e sviluppo.
- **Struttura per Comitati:** che con approccio interfunzionale sono coinvolti nella definizione di strategie, pianificazione e valutazione di attività e relativi rischi sottesi, assicurando, in tal modo, una visione "olistica" nella gestione degli aspetti aziendali. Tale struttura è consultabile all'allegato 4.
- **Le policy di Gruppo, gli Handbook e il sistema procedurale:** il nuovo sistema procedurale di Novartis si basa sui cd. "*Handbook*", manuali concepiti dal Gruppo (e localizzati per *country*) per fornire linee guida chiare e strutturate ai propri collaboratori nello svolgimento delle attività di *business*. Questi strumenti operativi mirano a garantire l'adesione a standard elevati di conformità includendo i presidi di controllo e i principi di compliance da applicare nell'esecuzione delle attività e promuovendo comportamenti etici e trasparenti in ogni fase di svolgimento di uno specifico processo aziendale.
- **L'ERC Charter:** è un documento global, che costituisce una guida completa destinata alla Funzione Ethics, Risk & Compliance (ERC), e che applica un approccio innovativo per garantire assurance a tutta l'Organizzazione, aiutando i collaboratori Novartis a gestire i rischi e a lavorare insieme in modo più sinergico. Inoltre, delinea la strategia, la struttura organizzativa e fornisce una panoramica di ruoli e responsabilità nella funzione ERC.
- **Le piattaforme informative:** il nuovo sistema operativo di Novartis utilizza numerose piattaforme informative che inglobano il c.d. "*Risk Based Approach*" un principio basato sull'analisi del rischio di tutte le attività che si intende organizzare/finanziare. Tali piattaforme, concepite dal Gruppo e adottate da tutte le Country permettono una corretta valutazione e un corretto monitoraggio dei rischi, tracciabilità delle attività e delle approvazioni ricevute per l'esecuzione delle stesse.

- **Il processo di *external partner risk management*:** finalizzato ad assicurare l'operatività con terze parti qualificate e rispondenti ai requisiti sia tecnici che etici definiti da Novartis. Tale processo prevede l'applicazione di specifiche attività di *due diligence* documentate delle terze parti.
- **Il sistema di *Management Authorization Levels*:** tramite il quale sono definiti i poteri di spesa attribuiti alle diverse figure aziendali nonché le modalità del loro esercizio;
- **L'acquisizione e mantenimento delle competenze:** Novartis garantisce l'applicazione di processi di formazione e informazione finalizzati all'acquisizione e mantenimento di competenze sia di natura tecnica che relazionale finalizzate, tra le altre, alla corretta gestione delle attività e dei processi aziendali. In tale ambito si inseriscono specifici *training di compliance*, anche di natura 231, erogati a tutta la popolazione aziendale. La consapevolezza rappresenta uno degli elementi cardine della tenuta del Sistema di Controllo Interno in quanto è finalizzata a rafforzare gli elementi sostanziali legati alle persone e ai loro comportamenti nell'ambito delle attività svolte in favore della Società.
- **Il processo di valutazione del rischio e responsabilizzazione:** Novartis ha integrato all'interno del proprio modello operativo il c.d. *Risk Based Approach* che si fonda su quattro principi fondamentali:
  - Valutazione dei rischi attraverso un'analisi di probabilità e impatto del rischio per ogni area rilevante;
  - Classificazione delle attività a rischio basso, medio o alto effettuata dalle piattaforme sulla base delle informazioni fornite dall'*Activity Owner* in funzione del quale intervengono specifiche figure (Line Manager e Risk Expert) a supportare i singoli owner nella gestione dell'attività.
  - Progettare e implementare adeguati controlli mediante gli handbook, le policy e i flussi di processo allo scopo di mitigare i rischi.
  - Consolidamento e potenziamento delle attività di monitoraggio per valutare la corretta esecuzione e riconciliazione delle attività svolte.

I principali ruoli coinvolti nell'esecuzione delle attività sono tre:

- *Activity Owner* - ha la responsabilità di assicurare la corretta esecuzione di quanto richiesto all'interno dell'assetto procedurale aziendale per le attività che si intende svolgere e la responsabilità di gestire tutti i rischi associati alla stessa attività
  - *Risk Expert* – ruolo che, laddove richiesto e necessario, ha la responsabilità di supportare l'activity owner nella gestione dei rischi associati all'attività
  - *Line Manager* – ruolo che, laddove richiesto e necessario, ha la responsabilità di rivedere e approvare l'attività nei sistemi dopo aver verificato la conformità e l'accuratezza delle informazioni inserite dall'activity owner
- 
- **I sistemi certificati ai sensi delle norme tecniche ISO 9001, Linee Guida Farmaindustria, ISO 45001 e ISO 14001:** Novartis ha formalmente adottato sistemi di gestione finalizzati a garantire la qualità nei confronti della clientela e il rispetto dei presidi deontologici definiti da Farmaindustria nelle interazioni con HCP, HCO e i principali stakeholder del settore *lifesciences* (relativamente alla sede di Milano) nonché, per lo stabilimento di Torre Annunziata, sistemi in materia di Salute e Sicurezza ed Ambiente. L'adozione di tali sistemi rafforza il Sistema di Controllo Interno in quanto prevedono:
    - La formalizzazione dei processi/attività tramite l'adozione di specifiche procedure;
    - La mappatura delle norme cogenti aventi impatto sui sistemi e loro successiva implementazione nonché il monitoraggio degli aggiornamenti normativi;
    - La definizione, a seconda della tipologia di sistema, di processi di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei sistemi, anche tramite l'adozione di *key performance indicators*;
    - La corretta gestione delle registrazioni ovvero il processo di raccolta e archiviazione degli elementi documentali volti a dare evidenza, anche ex post, della conforme gestione del processo/attività;

- L'esecuzione sia di verifiche interne che di audit di certificazione effettuati da Enti di certificazione terzi qualificati e abilitati;
- Il monitoraggio periodico dell'efficace funzionamento del sistema da parte del *top level management* tramite svolgimento di riesami periodici.
- **L'adozione di *compliance program* specifici:** Novartis ha aderito all'istituto del regime di adempimento collaborativo o di "*Cooperative compliance*" è istituito dal D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, finalizzato alla definizione di presidi connessi alla mitigazione dei rischi di natura fiscale. Ai fini dell'adozione, Novartis si è dotata, tra gli altri, dei seguenti elementi di *governance* che prevedono:
  - La definizione e applicazione di una strategia fiscale;
  - L'identificazione dei ruoli e delle diverse responsabilità connesse alla gestione dei processi e relativi rischi di natura fiscale;
  - La formalizzazione o l'integrazione procedurale al fine di tener conto dei rischi e relativi controlli di natura fiscale;
  - L'applicazione di processi di monitoraggio e verifica periodica delle attività, processi e controlli finalizzati a mitigare il rischio fiscale;
  - L'attuazione di processi di aggiornamento del *compliance program* finalizzati a garantirne l'adattabilità e attualità rispetto al contesto, sia interno che esterno;
  - La previsione di flussi informativi in favore degli organi di gestione aziendale e *top level management*;
  - La mappatura dei rischi fiscali connessi ai diversi processi e attività nonché dei relativi controlli

Tutti gli elementi di cui sopra costituiscono il c.d. *Tax Control Framework* che è parte integrante degli elementi di *governance* e del Sistema di Controllo Interno valevole ai fini della mitigazione del rischio 231.

- **I controlli di Gruppo:** i processi e le attività sono, altresì, monitorate per il tramite di processo di controllo, monitoraggio e *audit* gestiti a livello di Gruppo valevoli anche ai fini della normativa SOX (*Sarbanes Oxley Act*).
- **Il processo di *claw-back*:** La società adotta un sistema complementare sanzionatorio (*claw-back*) che prevede anche eventuali decurtazioni o variazioni della parte premiale del bonus nei casi di commissione di comportamenti scorretti, violazione ed elusione del codice etico, policy o in caso di ostacolo alla messa in pratica degli step procedurali.

## **Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Novartis**

Il Consiglio di Amministrazione di Novartis Farma S.p.A. ha approvato la presente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società in data 24 marzo 2025

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello Organizzativo saranno apportate dal Consiglio di Amministrazione, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza che suggerisce eventuali modifiche da apportare al MOG sulla base dei cambiamenti strutturali, organizzativi aziendali e/o sulla base dell'aggiornamento della normativa di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

### **Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello Organizzativo di Novartis Farma S.p.A.**

Con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il successivo aggiornamento la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della stessa, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura della Società e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività della Società stessa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* e l'immagine della Società.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria e Farminindustria così come nel tempo aggiornate.

### **I "Destinatari" del Modello Organizzativo di Novartis**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di Controllo;
- Dipendenti;
- Consulenti, fornitori ed eventuali soggetti terzi nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti "Destinatari".

### **La costruzione del Modello**

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 attraverso l'analisi dei documenti societari (a titolo esemplificativo: statuto, organigramma, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto, (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di standards di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV") con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di *reporting*, ivi compresi i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

#### **La struttura del Modello Organizzativo di Novartis Farma S.p.A.**

Il Modello è strutturato in due parti, una Generale e una Speciale.

La **Parte Generale** comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/01 (nel seguito anche il "Decreto") e descrive:

- la struttura organizzativa di Novartis, la sua Corporate Governance ed il sistema di controllo interno;
- i destinatari del Modello;
- il processo di adozione del Modello da parte Novartis;
- i reati rilevanti per la Società;
- l'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV");
- gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
- i canali di whistleblowing;
- il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni del Modello e del Codice Etico.

La **Parte Speciale** identifica le attività sensibili rilevanti per la Società ai sensi del Decreto, i principi di comportamento e i relativi presidi di controllo delle suddette attività, deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti e che sono calati, operativamente, all'interno delle procedure e regole operative adottate dalla Società.

Sono Allegati al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- l'**Allegato 1** – Contenente il riepilogo dei principali reati che attivano la responsabilità amministrativa degli Enti relativamente alle Famiglie di Reato considerate applicabili;
- l'**Allegato 2** – Mappa di raccordo tra i processi 231 e quelli identificati dal *Tax Control Framework*;
- l'**Allegato 3** – Il sistema disciplinare complementare;
- l'**Allegato 4** – Struttura per Comitati;



Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico;
- il sistema di *policy*, *Handbook* e procedure applicato da Novartis;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni e le procedure operative anche di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, deleghe, organigrammi, statuto, *workflow* – anche informatizzati, procedure). Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro distribuzione all'interno della Società.

### **I reati rilevanti per Novartis Farma S.p.A.**

A seguito dello svolgimento delle attività di *risk assessment*, sia in sede di prima adozione che di successivo aggiornamento, sono state individuate le seguenti famiglie di reato “231” ritenute potenzialmente rilevanti sulla base della struttura organizzativa, del contesto e dell'operatività svolta dalla Società:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio** (artt. 24 e 25 del Decreto);
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis del Decreto);
- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter del Decreto);
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1 del Decreto);
- **Reati societari** (art. 25-ter del Decreto);
- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies del Decreto);
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25-septies del Decreto);
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-octies del Decreto);
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25-octies.1 del Decreto);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies del Decreto);
- **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-decies del Decreto);
- **Reati ambientali** (art. 25-undecies del Decreto);
- **Delitti di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies del Decreto);
- **Reati tributari** (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- **Delitti di contrabbando** (art. 25-sexiesdecies del Decreto).

I profili di rischio inerenti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, gli abusi di mercato, i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la frode in competizioni sportive, i reati di razzismo e xenofobia, i delitti contro il patrimonio culturale e i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, pur non essendo stati rilevati specifici processi a rischio all'interno della Parte Speciale del Modello, si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al presente Modello e Codice Etico.



## L'Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A.

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello all'**Organismo di Vigilanza** (anche "OdV"), dotato dei requisiti di seguito indicati e volto ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

### I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei requisiti dettati dalla norma e dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

**Autonomia e Indipendenza:** l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo e con questo deve poter dialogare "alla pari".

**Professionalità:** ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei curricula dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

**Continuità d'azione:** l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

**Onorabilità:** in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

I requisiti sopra descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

### Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/1942;
  2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;

5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/2002;
  6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
  - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D.Lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale **revoca** dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni, decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile. Il compenso dei componenti dell'Organismo di Vigilanza viene determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

### **I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A.**

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione della Società;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree.

#### **L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A.**

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- la prima su **base continuativa** sulla base delle valutazioni effettuate dall'Organismo di Vigilanza alla luce dei propri autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- la seconda a **cadenza almeno annuale**, attraverso una relazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno di riferimento, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal CdA ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione. D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

#### **Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A.**

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (enti statali, regioni, enti regionali, enti locali, altro) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture della Società nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni della Società a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- verbali di accertamento di infrazioni amministrative, regolamentari o fiscali.

In caso di informazioni e/o notizie relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, è necessario informare immediatamente l'OdV.

I flussi informativi possono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, mediante le modalità di contatto di seguito indicate:

**Organismo di Vigilanza di Novartis Farma S.p.A.**

**[odv.novartis@novartis.com](mailto:odv.novartis@novartis.com)**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia e informazione ricevuta, **a pena di revoca del mandato**, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento dell'incarico e in ogni caso in linea con le disposizioni normative di riferimento.

I flussi informativi sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico o cartaceo, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

## **Whistleblowing – i canali di segnalazione interna – art. 6, comma 2-bis D.lgs. 231/2001**

L'art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società debba prevedere i canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Le segnalazioni sono gestite in coerenza con la *Local Standard Operating Procedure - Whistleblowing* adottata dalla Società al fine di consentire di effettuare segnalazioni circa violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, le Segnalazioni possono avvenire secondo i canali di seguito riportati, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

### **MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI - FORMA SCRITTA**

La Società si è dotata di una casella di posta elettronica certificata idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, degli eventuali terzi citati nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'accesso alla casella è consentito solo al Responsabile della gestione delle Segnalazioni. La casella è raggiungibile al seguente indirizzo:

[whistleblowingnovartis@pecdotcom.it](mailto:whistleblowingnovartis@pecdotcom.it)

**MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI - FORMA ORALE:** Mediante un incontro diretto, su richiesta del Segnalante al Responsabile della gestione delle Segnalazioni.

La Società garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione. La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

Si rammenta che gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023. Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunnioso/diffamatorio saranno attivate le misure previste dal successivo capitolo "Il sistema sanzionatorio", nonché valutate appropriate azioni di tutela legale. Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della presente procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

### **SpeakUp**

La Società, in aggiunta alle modalità di segnalazione previste nei paragrafi precedenti, ha previsto la segnalazione dei comportamenti contrari a leggi, regolamenti o policies Novartis al c.d. "**SpeakUp Office**", una funzione globale parte di Ethics, Risk & Compliance che opera libera da pregiudizi e conflitti di interesse, è owner del processo SpeakUp e ha la supervisione di tutte le accuse di potenziale condotta inappropriata.

Chiunque decida di effettuare una segnalazione allo SpeakUp Office può avere la certezza che la segnalazione sarà trattata e gestita secondo elevati standard etici. Si rammenta, infatti, che Novartis vieta sempre qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di un collaboratore che sollevi in buona fede una questione sospetta o effettiva di condotta impropria attraverso qualsiasi canale, o che collabori a un'indagine su un possibile comportamento scorretto.

Le segnalazioni relative ai comportamenti predetti possono essere effettuate, anche in forma anonima, allo SpeakUp Office nelle seguenti modalità:

Telefonicamente: accedendo al numero verde 800715073.

Via Web: all'indirizzo <https://nvs.i-sight.com/portal> scegliendo l'opzione "Report a concern" e seguendo le istruzioni. Questo tool permette di inviare file in allegato e tutte le informazioni sono considerate confidenziali.

Via mail all'indirizzo [speakup@novartis.com](mailto:speakup@novartis.com) oppure attraverso l'apposita applicazione "Speak Up".

In caso di segnalazioni inviate all'Organismo di Vigilanza, ma rilevanti per lo SpeakUp Office, la funzione P&O o la funzione Legale o la funzione Ethics, Risk & Compliance o il Manager di riferimento che abbia avuto notizia/conoscenza del comportamento da segnalare trasmettono tempestivamente le informazioni e i documenti di supporto – se presenti – allo SpeakUp Office.

Allo stesso modo, in caso vengano trasmesse allo SpeakUp Office segnalazioni di comportamenti rilevanti per l'OdV, la funzione P&O o la funzione Legale o la funzione Ethics, Risk & Compliance o il Manager di riferimento che abbia avuto notizia/conoscenza del comportamento da segnalare trasmettono tempestivamente le informazioni e i documenti di supporto – se presenti – all'Organismo di Vigilanza della Società.

## Formazione e informazione

### Disposizioni generali

Novartis intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo da Novartis, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative è effettuata una verifica del grado di apprendimento e del livello di soddisfazione dei partecipanti.

### Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali mediante l'utilizzo degli strumenti, anche informativi, della Società. Tutti i Dipendenti devono poter avere accesso al Modello e ai suoi allegati; ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Codice Etico, e successivamente viene organizzata una sessione di onboarding relativa anche al Modello con i quali vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

### Formazione del personale

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio di seguito enucleato.

Novartis Farma S.p.A. prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.



**Informativa ai “Terzi Destinatari”**

Novartis impone la conoscenza e l’osservanza del Modello e del Codice Etico tra i c.d. “Terzi Destinatari”, quali consulenti, collaboratori, fornitori, partner e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della Società.

L’informativa è assicurata attraverso la cartolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l’esplicito riferimento all’interno dei contratti in merito all’esistenza del Modello e del Codice Etico. Novartis Farma S.p.A. provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

## Il Sistema Sanzionatorio

### Principi generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

A ciò si aggiunge la regolamentazione in materia di *whistleblowing* la quale prevede il divieto in capo alla Società e ai suoi esponenti, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti di *whistleblowing* per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;
- quando si accerta che sono state commesse ritorsioni nei confronti del segnalante ovvero che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023, nonché quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della ricorrenza di una delle ipotesi sopra citate, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Novartis Farma S.p.A., attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede dunque ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

Il sistema sanzionatorio è, altresì, integrato dal Sistema Disciplinare Complementare di cui all'allegato 3 del presente Modello.

### Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinano:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico e nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società;
- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower* ovvero la commissione di uno o più degli illeciti richiamati all'art. 21, D.Lgs. 24 marzo 2023;

- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

**Biasimo o rimprovero inflitto verbalmente:** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad **una lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

**Censura o biasimo inflitto per iscritto:** si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

**Multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.

La multa non può superare l'importo di quattro ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di otto giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

**Licenziamento per motivi disciplinari:** si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante previste dal Modello e dal D.lgs. 24/2023;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazione di condotte illecite che si rivelino infondate;
- adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite.
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura,

l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

### **Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti**

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* ovvero la commissione di uno o più degli illeciti richiamati all'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023 o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal CCNL e Regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti.

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure di protezione dei *whistleblower*;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

### **Le sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

Nei confronti degli Amministratori che abbiano:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure poste a tutela del *whistleblower*;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato unitamente al Collegio Sindacale dall'Organismo di Vigilanza, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte del Collegio Sindacale o dei revisori, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

#### **Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”**

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di consulenti, collaboratori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.